

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

MARIA VITTORIA IZZI

Ai margini di politica e ideologia: quale spazio per
un discorso giuridico in materia di carriera *alias*?
Brevi considerazioni in merito

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
13 luglio 2023

Ai margini di politica e ideologia: quale spazio per un discorso giuridico in materia di carriera *alias*?

Brevi considerazioni in merito

Sommario

1. Introduzione - 2. Identità di genere e diritto allo studio: le sfide delle identità *T* all'interno degli istituti di istruzione - 2.1 Solidarietà sociale, autonomia scolastica e carriera *alias* - 3. STOP carriera *alias*: la campagna dell'Associazione Pro Vita e Famiglia - 3.1 La presunta minaccia alla "sana maturazione psico-fisica degli studenti" - 3.2. La (non) violazione delle norme civili, penali e amministrative - 4. Uno sguardo al di là dei confini nazionali: l'esempio di Malta e della Norvegia. Quali prospettive future? - 5. Valutazioni conclusive.

Abstract

Il contributo mira ad approfondire in chiave critica l'attuale dibattito relativo all'adozione del regolamento per la carriera *alias* all'interno della scuola secondaria di secondo grado, analizzando le principali questioni giuridiche emerse sul punto. Nel perseguire tale intento argomentativo, particolare attenzione sarà posta sulla condizione delle persone *transgender* all'interno degli enti di istruzione e sugli elementi che attualmente impediscono una loro piena integrazione nei medesimi.

This paper focuses on the condition of transgender students in Italian high schools and on their right to education. Through the critical analysis of the current debate surrounding the use of the preferred name in schools, the contribute aims to draw the attention on the dynamics that prevent full integration of transgender students and on the consequences on the protection of their fundamental rights.

1. Introduzione

L'attualissimo dibattito avente ad oggetto la c.d. carriera *alias* si pone all'interno di una più ampia riflessione che, ancora una volta, orbita attorno alla collocazione delle identità *transgender* all'interno di un ordinamento giuridico – e, ancor prima, di un contesto sociale – rigidamente organizzato secondo i dettami del binarismo di genere.

La carriera *alias*, infatti, è oggi al centro di una vivace *querelle* che prende le mosse dall'iniziativa dell'Associazione Pro Vita e Famiglia, la quale ha dichiarato di aver diffidato circa centocinquanta

* Laureata in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

scuole secondarie di secondo grado del territorio italiano che avevano adottato lo strumento in oggetto, intimando loro l'immediata rimozione dello stesso.

Il presente contributo si propone l'obiettivo di fornire un'analisi giuridica dei dubbi attualmente esistenti in materia di carriera *alias* e, nello specifico, delle principali argomentazioni proposte dalla succitata associazione. Si procederà, in primo luogo, ad un approfondimento delle condizioni e delle problematiche che caratterizzano l'esperienza scolastica degli alunni *transgender*, differenziandola, così, da quella degli studenti *cisgender*. In secondo luogo si esamineranno le maggiori questioni prospettate dall'Associazione Pro Vita e Famiglia nelle diffide da lei redatte, con lo scopo di coglierne i più importanti nuclei di interesse giuridico. Infine, si proporrà una breve analisi comparativa, avente ad oggetto lo studio delle modalità con cui altri due Stati afferenti al Consiglio d'Europa – Malta e Norvegia – disciplinano l'esperienza didattica delle persone *trans*, con lo scopo ultimo di meglio comprendere le dinamiche osservabili nel contesto italiano e ipotizzare possibili strumenti per addivenire ad una migliore tutela delle persone *gender variant* negli ambienti didattici.

2. Identità di genere e diritto allo studio: le sfide delle identità *T* all'interno degli istituti di istruzione

Riflettere sulla condizione delle persone *transgender* negli istituti di istruzione significa discutere di diritto allo studio.

Questa premessa iniziale appare quantomai doverosa per comprendere fin da ora la portata di una riflessione che, al di là del clamore mediatico che attualmente la circonda, non può che partire dall'assunto ineluttabile che le vicende che riguardano la condizione delle persone *trans* negli enti d'istruzione incidono direttamente sull'effettiva tutela del loro diritto allo studio. Le ragioni che sostengono questa tesi sono chiare, oltreché empiricamente accertabili e statisticamente dimostrate¹.

Se è vero che nessun apparente problema si pone, in tali contesti, nel caso di coloro che, effettuato il percorso di transizione di genere, sono addivenuti alla rettifica anagrafica del sesso e del nome², è altrettanto evidente come un grave *vulnus* emerga negli ambienti deputati all'istruzione per quanto riguarda la situazione di coloro che sono in transizione di genere e per le persone *non binary*. Nel primo caso, infatti, sebbene temporanea, la situazione in cui essi si trovano fa sì che siano identificati – per un periodo più o meno breve di tempo – sulla base della loro identità anagrafica, evidentemente

1 La produzione scientifica relativa alle condizioni delle persone LGBTQI+ nei contesti di istruzione e alle conseguenze pregiudizievoli di un ambiente scolastico ostile è molto ampia. Si citano, a mero titolo esemplificativo: E. Payne, M. Smith, *The Big Freak Out: Educator Fear in Response to the Presence of Transgender Elementary School Students*, in *Journal of Homosexuality*, 2014, p. 399; UNESCO, *Out in the Open: Education Sector Responses to Violence Based on Sexual Orientation and Gender Identity/Expression: Summary Report*, Paris, 2016, pp. 23-33; UNESCO, *School Violence and Bullying: Global Status Report*, Paris, 2017, pp. 12, 27-28; E. Formby, *The Impact of Homophobic and Transphobic Bullying on Education and Employment*, Sheffield, 2013, pp. 16-20. Ad ogni modo, per un'analisi più esaustiva in materia si rinvia a A. Sørli, *The Insufficiency of Gender Recognition Acts The Example of Schooldays in Norway*, in E. Brems, P. Cannoot, T. Moonen (eds.), *Protecting Trans Rights in the Age of Gender Self-Determination*, Cambridge, 2020, pp. 82-85.

2 Nessun particolare problema riguarda, infatti, tali soggetti per quanto concerne la loro identificazione all'interno dell'istituto e, nello specifico, l'uso del nome e dei pronomi di elezione. Tuttavia, come si avrà modo di approfondire più nel dettaglio nel proseguo del presente contributo, anche l'esperienza formativa degli studenti transessuali addivenuti alla rettifica anagrafica è caratterizzata da peculiari problematiche e difficoltà. Sul punto, si veda *Infra*, paragrafo 4 del presente contributo, *Uno sguardo al di là dei confini nazionali: l'esempio di Malta e della Norvegia. Quali prospettive future?*.

difforme dal genere percepito (e, eventualmente, esperito). Nel secondo caso, i soggetti *non binary*, per antonomasia “trasgressori della dicotomia di genere”³, stazionano scomodamente in un’area grigia tra i due poli del binarismo, non vedendo, ancora oggi, la loro identità di genere garantita in alcun modo dall’ordinamento⁴.

Quanto appena detto impone una duplice considerazione: *in primis*, richiede di valutare in che modo e con quali strumenti sia possibile tutelare il diritto all’identità di genere⁵ dei diretti interessati in tali ambienti; in secondo luogo, impone una riflessione più ampia, che attiene alle modalità con cui sia, di fatto, possibile contemperare la tutela di tale diritto con la necessità di garantire concretamente anche tutti gli altri diritti del soggetto che vengono in rilievo nel contesto di riferimento⁶.

Focalizzando l’attenzione sull’ambiente scolastico ed universitario, è facile osservare che la mancata coincidenza tra i dati anagrafici mediante i quali lo studente è individuato e il suo genere pone lo stesso nella condizione di non poter decidere liberamente se, ed eventualmente in che modo, condividere con i soggetti che lo circondano (compagni, colleghi, insegnanti, personale amministrativo ecc.) informazioni relative alla propria identità di genere. In altre parole, quindi, proprio perché individuati sulla base di dati anagrafici non coincidenti con la propria identità e, in alcuni casi, con il proprio aspetto, gli studenti in transizione di genere e gli studenti *non binary* sono costretti a continui *coming out* forzati. Nella situazione considerata, dunque, è innegabile che il loro diritto all’identità di genere risulti compromesso.

Ma si dirà di più, al di là dell’identità di genere, ciò che qui viene in rilievo è addirittura la più generica identità personale, presa in considerazione nel suo complesso e intesa ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione come il diritto ad essere riconosciuti, nel contesto sociale di riferimento e nella vita relazionale che lo caratterizza, secondo la propria effettiva identità⁷.

In verità, non è soltanto il diritto ad essere riconosciuti secondo la propria identità ad essere messo a repentaglio da questo genere di dinamiche, ma anche il diritto alla riservatezza, che al primo si connette strettamente⁸.

Tale minaccia risulta evidente se si pensa che il soggetto, trovandosi nella situazione appena descritta – soprattutto laddove il suo aspetto sia in corso di mutamento –, può essere di fatto costretto a

3 C. Rinaldi, *Generi e sessi non normativi*, in R. Vitelli, P. Valerio (a cura di), *Sesso e genere uno sguardo tra storia e nuove prospettive*, Napoli, 2012, p. 181 e p. 185. In tal senso anche L. Bernini, *Maschio e femmina Dio li creò!? Il sabotaggio transmodernista del binarismo sessuale*, Milano, 2010.

4 C. P. Guarini, «Maschio e femmina li creò» ... o, forse, no. *La Corte costituzionale ancora sulla non necessità di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso*, in *Federalismi.it rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2018, p.32; C. P. Guarini, *Appunti su “terzo sesso” e identità di genere*, in *Diritti fondamentali*, www.dirittifondamentali.it, 2019, pp. 12-13.

5 Diritto all’identità di genere nell’accezione delineata dalla Corte costituzionale, sentenza del 23 maggio 1985, n. 161; Corte costituzionale, sentenza del 21 ottobre 2015, n. 221; Corte di cassazione, sentenza del 20 luglio 2015 n. 15138; Corte europea dei diritti umani, sentenza del 11 luglio 2002, *Goodwin c. UK*.

6 Chiaramente quest’ultima esigenza si lega a quella, più generica, di contemperare la pluralità di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, i quali si trovano in un “rapporto di integrazione reciproca”, sicché non è possibile “individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri” e, per questo motivo, una loro effettiva garanzia deve tradursi in una tutela sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Così come stabilito dalla Corte costituzionale, sentenza del 28 novembre 2012, n. 264, paragrafo 4.1 considerato in diritto.

7 In questi termini ricostruisce per la prima volta il diritto all’identità personale, riportandolo all’alveo di nuovi diritti di cui all’art. 2 della Costituzione, la Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza del 22 giugno 1985, n. 3769.

8 Anche il diritto alla *privacy* trova la sua tutela costituzionale nell’art. 2 della Costituzione. Inoltre esso è disciplinato dalla legge nel c.d. Codice *privacy*, ovvero dal decreto legislativo n. 196/2003.

fornire informazioni e dati sensibili attinenti la propria sfera privata anche laddove non sussista una sua effettiva volontà a farlo, semplicemente perché le circostanze concrete in cui egli si trova gli impongono di motivare l'evidente discrepanza tra la sua identità e i suoi dati anagrafici. In altre parole, quindi, ciò che appare negata in questo genere di situazioni è la natura stessa della sfera personale: un concetto ampio, all'interno del quale rientrano senza dubbio alcuno sia la libertà di ciascun soggetto di stabilire autonomamente tutti gli elementi della propria identità personale, sia la sua facoltà di escludere taluno dalla conoscenza degli stessi⁹.

Per completare la riflessione in oggetto, poi, l'attenzione deve cadere sulle caratteristiche dell'ambiente in cui la dinamica di cui discute si svolge.

Gli ambienti scolastici, ancor più di quelli universitari, giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo personale e identitario di ciascun soggetto. Essi, infatti, non soltanto sono il luogo in cui durante l'infanzia e l'adolescenza gli individui trascorrono gran parte del loro tempo, ma sono altresì lo spazio deputato all'instaurazione dei primi – complessi – rapporti con i gruppi di pari: in altre parole, accanto alla famiglia, quella scolastica diventa la prima formazione sociale che vede l'estrinsecazione della personalità del soggetto¹⁰.

Dunque, proprio alla luce di quanto appena detto, e semplificando una questione in verità ben più complessa, il riconoscimento dell'identità di genere dell'individuo da parte di coloro che, insieme al allo stesso, abitano lo spazio scolastico si pone come elemento fondamentale per la sua inclusione e, dunque, per un suo approccio sereno e redditizio all'attività formativa¹¹. Al contrario, il mancato riconoscimento dell'effettiva identità, oltre a poter far insorgere una sensazione di malessere e disagio, si pone come condizione fondante di una mancata inclusione, la quale, a sua volta, può sfociare in episodi di discriminazione e bullismo¹².

Dunque, lungi dall'abbracciare l'atteggiamento patologizzante che da sempre anima parte della riflessione in materia di identità di genere non conformi¹³, si ritiene opportuno evidenziare come questo elemento rivesta una rilevanza primaria nella riflessione sulla condizione delle persone *transgender* negli enti d'istruzione.

Infatti, il timore di essere isolati o di subire aggressioni fisiche o verbali, provocando una sensazione di generale insicurezza, è idoneo non soltanto a minare il rendimento scolastico dello studente ma anche la sua effettiva partecipazione all'attività didattica¹⁴.

Quanto finora detto serve a dimostrare come l'esperienza *transgender* all'interno degli istituti di istruzione possa essere complessa e, soprattutto, come essa sia caratterizzata da condizioni concrete che la differenziano nettamente da quella degli studenti *cisgender*.

Non riconoscere tale dato e non elaborare ed adottare strumenti idonei ad ovviare le problematiche che potrebbero emergere, significa, in primo luogo, non garantire in concreto il diritto allo studio di questi soggetti, disattendendo non solo la norma dell'articolo 33 della Costituzione, ma anche dell'articolo 24 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Inoltre, comporta

9 Tale concezione della sfera personale emerge in maniera evidente nella succitata pronuncia della Corte europea dei diritti umani dell'11 luglio 2002, *Goodwin v. UK*, paragrafo 90. In tal senso anche A. Sørlie, *The Insufficiency cit.*, p. 86.

10 A. Sørlie, *The Insufficiency cit.*, p. 82. F. Angelini, «Generazione di adulti» e «generazioni di giovani» fra famiglia e scuola. Valori, diritti e conflitti nel rapporto educativo, in *Costituzionalismo.it*, 2021, p. 5.

11 Ead., pp. 84-85.

12 E. Formby, *The Impact of Homophobic cit.*, pp. 19 ss.; UNESCO, *School Violence cit.*, pp. 27-28; A. Sørlie, *The Insufficiency cit.*, in E. Brems, P. Cannoot, T. Moonen (eds.), *Protecting Trans Rights cit.*, pp. 82-85; European Students' Union (ESU), *Statement on the Experiences and Rights of LGBT+ Students*, Brussels, 2017, pp. 3-4.

13 F. Saccomandi, *Spesso non binarie cit.*, p. 19.

14 A. Sørlie, *The Insufficiency cit.*, p. 85.

una trasgressione del principio sancito dall'articolo 16 dei Principi di Yogyakarta¹⁵, il quale stabilisce il diritto ad un ambiente scolastico privo di discriminazioni basate sull'identità di genere, ponendo in capo allo Stato l'onere di attivarsi per realizzare in concreto tale previsione¹⁶. Dall'altro canto, poi, significa porre in essere un'aperta violazione del principio di eguaglianza (sancito dall'articolo 3 della carta costituzionale), tanto nella sua dimensione formale, quanto in quella sostanziale. L'eguaglianza formale, prescritta dal comma 1 dell'articolo 3 della Costituzione e intesa dalla giurisprudenza della Corte costituzionale alla stregua di "trattamento uguale di condizioni uguali, e trattamento diseguale di condizioni diseguali"¹⁷, trova il suo risvolto pratico nel programma delineato dall'eguaglianza sostanziale, di cui al comma 2 dello stesso articolo 3 della Costituzione. I due aspetti del principio, dunque, si caratterizzano per la loro complementarietà¹⁸ e per la loro inscindibile comunione di intenti nel realizzare uno Stato in cui tutti gli individui vengano riconosciuti come eguali, poiché dotati di pari dignità, e in cui gli stessi abbiano pari possibilità di prender parte attivamente alla realizzazione del proprio bene e del bene comune¹⁹.

L'eguaglianza formale fa riferimento, quindi, alla eguaglianza nelle condizioni di partenza²⁰. Essa, cioè, si pone come elemento imprescindibile per l'affermazione delle pari opportunità, le quali, inevitabilmente, si basano non sulla cieca parificazione di tutte le situazioni, bensì sulla diversificazione ragionevole tra situazioni differenti²¹. La realizzazione in concreto di tale programma è permessa proprio dalla dimensione sostanziale dell'eguaglianza, delineata dall'articolo 3, comma 2, della Costi-

15 I principi di Yogyakarta, elaborati nel 2006, hanno ad oggetto l'applicazione della normativa relativa alla tutela dei diritti umani, con riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Questi principi non hanno forza vincolante e rappresentano, piuttosto, una guida – elaborata da esperti del settore – sulle modalità con cui gli Stati, le organizzazioni internazionali e altri possibili attori debbano garantire la protezione dei diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Su questo aspetto si delinea, dunque, la differenza giuridica tra tali Principi e un trattato o convenzione internazionale (come la richiamata Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). Infatti, i Principi di Yogyakarta non sono classificabili alla stregua di un trattato internazionale, ma rappresentano semplicemente una raccomandazione e un'indicazione sugli *human rights standards* ai quali gli Stati dovrebbero raccordare la tutela che offrono all'identità di genere e all'orientamento sessuale. I trattati internazionali, al contrario, sono dotati di forza vincolante per gli Stati che aderiscono agli stessi, obbligandoli ad adeguare la normativa interna alle previsioni in essi contenute. Nell'ordinamento italiano, l'integrazione delle norme contenute nei trattati internazionali è garantita dalla previsione di cui all'articolo 10 della Costituzione, in forza della quale l'ordinamento interno italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Ciò significa che i trattati internazionali ratificati dall'Italia, una volta entrati in vigore, diventano parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano e assumono, per il richiamo dell'articolo 10, valore costituzionale.

16 Sul punto si veda UNESCO, *School Violence cit.*, p. 12.

17 Corte costituzionale, sentenza del 26 gennaio 1957, n. 3, paragrafo 4 del considerato in diritto.

18 D. Florenzano, *Il principio costituzionale di eguaglianza*, in D. Florenzano, D. Borghonovo Re, F. Cortese (a cura di), *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 147-148. Sul punto, inoltre, si citano L. Gianformaggio, *Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna, il Mulino, 2005; L. Ferrajoli, *La democrazia attraverso i diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2013; L. Ferrajoli, *Manifesto per l'uguaglianza*, Bari-Roma, Laterza, 2018.

19 F. Sorrentino, *L'eguaglianza formale cit.*, in *Costituzionalismo.it*, 2017, p. 13.

20 A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 2016, pp. 239.

21 Si fa riferimento, cioè, all'eguaglianza intesa nella sua accezione di *eguaglianza ragionevole*. Per approfondire tale significato dell'eguaglianza, A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico cit.*, Bologna, pp. 243-244 e F. Sorrentino, *Le fonti del diritto italiano*, 2015, Vicenza, pp. 88-89.

tuzione. Essa afferisce all'eguaglianza dei risultati²², per la realizzazione della quale la Costituzione chiede allo Stato (inteso non come apparato, piuttosto come comunità) di adottare le iniziative idonee a correggere le possibili diseguaglianze di fatto esistenti²³. Questo si traduce, concretamente, nell'adozione di quelle azioni positive necessarie a differenziare ragionevolmente il trattamento di situazioni che, in virtù delle peculiarità che le caratterizzano, richiedono un adattamento della disciplina²⁴: nella creazione concreta, cioè, di quelle "discriminazioni rovesciate"²⁵, indispensabili per l'affermazione di un "diritto diseguale che produce eguaglianza"²⁶, scopo ultimo della previsione di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Detto ciò, dunque, sarà facile concludere che, stante la presenza di elementi di fatto che concretamente differenziano l'esperienza formativa degli studenti *transgender* da quella degli studenti *cisgender*, la mancata previsione nei confronti di questi ultimi di azioni positive idonee a riconoscere le caratteristiche che contraddistinguono la loro condizione si traduce in un'irragionevole parificazione di situazioni tra loro differenti (in aperta violazione con l'articolo 3, comma 1 della Costituzione). Essa, inoltre, è accompagnata da un chiaro inadempimento dell'obbligo posto in capo allo Stato dall'articolo 3, comma 2, della Costituzione, il quale richiede un intervento positivo volto a garantire, in concreto, l'eguaglianza tra tutti gli studenti e la creazione delle condizioni concrete per la piena realizzazione di ciascuno di essi²⁷.

Per quanto finora esposto, dunque, sono chiari i motivi per i quali la mancata adozione di strumenti idonei a tutelare l'identità di genere dei soggetti *gender non conforming* all'interno degli enti di istruzione si ponga alla base di una violazione tanto delle norme, nazionali e sovranazionali, poste a garanzia del diritto allo studio, quanto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Ma, in verità, quest'ultima è una precisazione che potrebbe apparire perfino superflua e tautologica. Sarebbe, di fatti, impossibile aspettarsi che la mancata garanzia in concreto di diritti costituzionalmente sanciti – come sono quello all'identità personale e allo studio – non sia accompagnata dalla violazione del principio di eguaglianza, il quale fornisce la dimensione tangibile della previsione astratta di ciascuno di essi.

2.1. Solidarietà sociale, autonomia scolastica e carriera *alias*

Sono proprio le questioni finora esaminate che fondano l'esigenza di uno strumento idoneo ad addivenire ad una pratica risoluzione delle problematiche potenzialmente emergenti nei contesti in esame.

Dunque, in assenza di qualsiasi tipo di normativa in materia, la carriera *alias* nasce ormai più di

22 A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico cit.*, p. 239.

23 A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico cit.*, p. 244.

24 D. Florenzano, *Il principio costituzionale cit.*, p. 147.

25 Id.

26 Id.

27 Per un interessante approfondimento sul principio di eguaglianza in ottica comparatistica si rinvia a N. Palazzo, *Terre di mezzo e mine vaganti: il riconoscimento giuridico del genere delle persone trans*, in questa *Rivista*, 2021, p. 8 e a L. Giacomelli, *Ripensare l'uguaglianza. Gli effetti collaterali della tutela antidiscriminatoria*, Torino, 2018. Infine, per una riflessione sul principio di eguaglianza e riconoscimento delle identità *transgender* si rimanda a A. Schillaci, *Dignità umana, comparazione e transizioni di genere. La lezione della Corte suprema dell'India*, in questa *Rivista*, 2014, n.1, pp. 184 ss. e a P. Ridola, *Prefazione*, in *Omosessualità, eguaglianza, diritti*, A. Schillaci (a cura di), Roma, 2014, pp. 11 ss.

venti anni fa nei regolamenti delle università proprio con questo fine²⁸.

Come noto, infatti, la carriera *alias* – che deriva dalla stipula di un accordo di riservatezza tra lo studente e l'ente di istruzione – permette alle persone che ne facciano richiesta di adottare un profilo burocratico provvisorio, confacente alla loro identità di genere e spendibile esclusivamente all'interno dell'istituto. Il profilo temporaneo fornito dall'identità *alias* permette allo studente *transgender* di essere individuato, in tutta la documentazione interna all'ente, esclusivamente con il proprio nome di elezione. Ovviamente, l'attivazione della carriera *alias*, producendo effetti esclusivamente all'interno dell'istituto scolastico di riferimento, non incide in alcun modo sulla rettifica anagrafica di sesso e nome, la quale resta disciplinata unicamente dalla legge 14 aprile 1982, n. 164.

Oltre allo scopo più evidente dell'istituto, apprezzabile anche *prima facie*, ovvero quello di facilitare l'esperienza delle persone *transgender* negli enti di istruzione e garantirne il diritto all'identità di genere, se ne coglie un secondo, che, dando contenuto al primo, ne costituisce l'effettiva struttura. Ovvio alle criticità di cui si è ampiamente discusso nel primo paragrafo di questo contributo, la carriera *alias* rappresenta uno strumento capace di dare concreta attuazione al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. La possibilità di utilizzare il proprio nome e genere di elezione negli ambienti di istruzione, infatti, mettendo al riparo da continue violazioni il diritto all'identità di genere e il diritto alla riservatezza del soggetto *transgender*, permette allo stesso di condurre un'esperienza formativa potenzialmente uguale a quella di una persona *cisgender*. La carriera *alias* è, dunque, idonea a garantire quella generale aspettativa di eguaglianza che sottende la previsione di cui al suddetto articolo della Costituzione. In altre parole, dunque, l'istituto di cui si discute è un chiaro esempio di strumento capace di rimuovere ostacoli di natura sociale "che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana"²⁹.

Differenziando l'esperienza degli studenti *trans* in modo proporzionato e confacente alle esigenze dalla stessa poste, cioè, la si riporta sui binari di una simmetrica – e altrimenti impossibile – corrispondenza con quella degli studenti *cis*.

Negli ultimi anni, con un'importante azione orientata a tale principio, la scuola superiore ha fatto proprio l'impiego della carriera *alias*³⁰, prima di allora utilizzata esclusivamente in ambito universitario³¹.

Certamente, l'originaria introduzione della carriera *alias* negli atenei universitari ha rappresentato un primo e fondamentale passo verso l'effettiva inclusione dell'esperienza *trans* all'interno di un contesto tradizionalmente disciplinato sulla base del binarismo di genere. Ma, se possibile, l'apertura della scuola secondaria superiore a tale possibilità ha significato addirittura qualcosa in più, tanto dal

28 La prima università ad introdurre il profilo *alias* è stata, nel 2003, l'Università degli studi di Torino, tramite il meccanismo del c.d. doppio libretto. Esso si differenzia, in parte, dalla carriera *alias* adottata all'interno delle scuole superiori. Infatti, attraverso il doppio libretto, il profilo burocratico coincidente con l'identità di genere dello studente sostituisce i dati anagrafici all'interno del sistema informatico e amministrativo dell'università; allo studente è fornita un indirizzo e-mail indicante esclusivamente il nome di elezione e soltanto il personale amministrativo deputato alla gestione della carriera *alias* può accedere ai dati anagrafici degli studenti e delle studentesse che la hanno attivata. Per un approfondimento si rinvia alla pagina web InfoTrans, dell'Istituto Superiore di Sanità: https://www.infotrans.it/it-schede-48-carriera_alias_universita.

29 Articolo 3, comma 2 della Costituzione.

30 In materia di carriera *alias* all'interno delle scuole si rinvia, per un ulteriore approfondimento, alla seguente pagina web: <https://www.genderlens.org/regolamento-scolastico-per-la-carriera-alias/>. Inoltre, per un elenco completo – e in continuo aggiornamento – delle scuole italiane che attualmente hanno attivato il regolamento per la carriera *alias* si rinvia alla seguente pagina web: <https://www.genderlens.org/carriera-alias/carriera-alias-elenco-scuole-italiane/>.

31 Per una lista completa degli Atenei universitari che attualmente hanno attiva la possibilità di richiedere la carriera *alias* si rinvia alla succitata pagina web InfoTrans dell'ISS, https://www.infotrans.it/it-schede-48-carriera_alias_universita.

punto di vista sociale quanto da quello strettamente giuridico.

In primo luogo, infatti, ha palesato una maturata maggiore consapevolezza dell'esistenza delle identità *transgender*. Inoltre, considerata l'obbligatorietà della scuola fino al sedicesimo anno di età³², ha dimostrato una progressiva attenzione alle condizioni di vita delle persone *trans*. Quest'ultimo dato potrebbe apparire addirittura scontato, ma così non è e vale la pena approfondire il perché.

Fino a pochi anni fa, infatti, nel nostro ordinamento non si era registrata alcuna iniziativa volta a considerare la condizione degli studenti *transgender* all'interno delle scuole: il risaputo silenzio del legislatore in materia accompagnava una generale disattenzione sociale relativa alle molteplici sfide che le identità *T* sono costrette a fronteggiare pur di esercitare il proprio diritto (e, fino ad una certa età, obbligo) all'istruzione.

Questa lacuna, al di là delle sue intrinseche problematiche, tradisce un dato più profondo, di cui essa è, semplicemente, sintomo: la diffusa invisibilità dei minori *transgender*.

Ancora oggi, infatti, l'immagine socialmente più diffusa delle persone *trans* si caratterizza per una specifica narrazione della loro esperienza: spesso sofferta, sempre complessa e connessa a un lungo periodo di analisi della propria identità; appannaggio di persone adulte, tendenzialmente rappresentate in uno stato di disagio psicologico e sociale, che pervengono alla decisione della transizione come *extrema ratio* per ottenere una condizione di maggiore stabilità³³. All'esperienza dei minori *trans*, in tutto ciò, è lasciato poco spazio, essa è poco indagata e sempre circondata da dubbi circa l'affidabilità di decisioni irreversibili prese in una così giovane età o durante un periodo complesso come l'adolescenza³⁴.

Quanto appena detto, lungi dall'assumere tonalità moralistiche, risulta utile esclusivamente a sottolineare l'importanza, anche simbolica, dell'introduzione della carriera *alias* nelle scuole superiori. Sebbene i limitatissimi effetti di tale strumento, infatti, la sua introduzione ha permesso, per la prima volta nel nostro ordinamento, agli studenti *trans* di autodeterminarsi all'interno all'istituto di istruzione che, per legge, fino al sedicesimo anno di età, sono obbligati a frequentare³⁵. Attraverso la carriera *alias* essi, cioè, hanno la possibilità di imporsi con la propria identità e vederla tutelata nella scuola al pari di tutti gli altri studenti *cisgender*.

Al di là delle argomentazioni finora esposte, un ulteriore dato, per altro di natura più strettamente giuridica, si reputa degno di approfondimento.

Infatti, come già evidenziato, non sussiste alcuna previsione legislativa che regoli la condizione delle persone *transgender* negli istituti di istruzione. Sono assenti, per giunta, anche specifiche linee

32 L'obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti norme: legge n. 296/2006, articolo 1, comma 662; decreto ministeriale n. 139/2007, articolo 1; circolare ministeriale n. 101/2010, articolo 1.

33 F. Saccomandi, *Spesso non binarie cit.*, p. 19.; A. Lorenzetti, *Diritti in transito La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, Franco Angeli, 2013, p. 93; R. Vitelli, P. Fazzari, P. Valerio, *Le varianti di genere e la loro iscrizione nell'orizzonte del sapere medico-scientifico: la varianza di genere è un disturbo mentale? Ma cos'è, poi, un disturbo mentale?*, in F. Corbisiero (a cura di), *Comunità omosessuali. Le scienze sociali sulla popolazione LGBT*, Milano, Franco Angeli, 2013, p. 230.

34 Del resto, come è ovvio che sia data la delicata fase di sviluppo che riguarda i soggetti non ancora maggiorenni, l'opportunità di aprire agli stessi la possibilità di avviare un percorso di transizione è discussa in dottrina. Le riflessioni si concentrano, più precisamente, intorno all'adeguatezza o meno di un riconoscimento giuridico dell'autodeterminazione di un soggetto la cui identità è, alla luce della fase di vita che si trova ad affrontare, ancora in via di sviluppo. Per approfondire la tematica si rinvia a P. Valerio, F. Santamaria, *Bambini e adolescenti con varianze di genere: questioni e dilemmi*, in L. Ferraro, F. Dicé, A. Postigliola, P. Valerio (a cura di), *Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto*, Milano, Mimesis, 2016, pp. 345 ss.

35 Evidentemente, l'autodeterminazione di cui qui si discute è limitata al contesto preso in esame, dal momento che come più volte chiarito – l'identità *alias* non presenta alcun profilo di ufficialità e non è spendibile al di fuori dell'istituto in cui viene attivata.

guida ministeriali sul punto, alle quali gli enti di istruzione del territorio italiano debbano – e possano – adeguarsi per la disciplina delle stesse.

Emerge, dunque, un evidente e problematico *vulnus* normativo in materia. La problematicità dello stesso si coglie nella misura in cui si pone l'attenzione al fatto che, laddove sussistessero precisi riferimenti normativi in materia, l'esperienza degli studenti *transgender* sull'intero territorio nazionale sarebbe unificata, sottratta – almeno in parte – alla discrezionalità del singolo ente di riferimento.

Nonostante questo innegabile dato, e con un'interpretazione sistematica delle stesse, potremmo dire che l'adozione dello strumento della carriera *alias* da parte della scuola superiore si pone in linea con le molteplici sollecitazioni ministeriali volte a far sì che la scuola realizzi l'inclusione e le pari opportunità per tutti gli studenti³⁶.

Inoltre, questa iniziativa risponde ad una esigenza di inclusione delineatasi nel contesto europeo e ben riassunta nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 novembre 2020, "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025".

Il motivo per cui la scuola, attivando la carriera *alias*, dà concreta attuazione alle istanze di eguaglianza e di piena inclusione delineatesi tanto a livello nazionale quanto sovranazionale appare piuttosto evidente se si riflette sul concreto impatto che il riconoscimento dell'identità di genere può avere nel contesto scolastico.

Detto ciò, rimane un ultimo, fondamentale, aspetto da analizzare. Infatti, ciò che veramente fonda giuridicamente l'azione della scuola nell'adozione del regolamento per la carriera *alias* e che – si anticipa fin da ora – pone tale iniziativa al riparo da qualsiasi dubbio circa la sua liceità, è l'autonomia di cui l'ente scolastico gode. L'autonomia scolastica, affondando le sue radici nella previsione dell'articolo 33 della Costituzione e nel quadro disegnato dal titolo V della Costituzione (nello specifico, dall'articolo 117, comma 3), è riconosciuta agli enti deputati all'istruzione ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59/1997, dell'articolo 1 del D.p.r. 275/1999 e dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 107/2015 (c.d. Legge sulla Buona Scuola)³⁷.

Tale ultima previsione, per giunta, riveste in questa sede una rilevanza primaria, per due motivi principali: in primo luogo, infatti, con essa il legislatore ha inteso riconoscere alle scuole l'autonomia di adottare le misure concrete ritenute necessarie proprio al fine di promuovere le pari opportunità tra tutti gli studenti³⁸; in secondo luogo, poi, è interessante osservare come proprio questa stessa norma, dopo l'approvazione della legge in cui è contenuta, sia stata oggetto di una importante polemica che, in una qualche misura, può richiamare quella che oggi circonda l'approvazione del regolamento per la carriera *alias*. Infatti, nei mesi successivi all'entrata in vigore della legge n. 107/2015 si sono registrate molteplici iniziative da parte di diverse regioni italiane volte ad adottare strumenti idonei a contrastare l'applicazione a livello regionale dell'articolo 1 comma 16 della suddetta legge³⁹. Con un serrato richiamo all'articolo 29 e all'articolo 30 della Costituzione e attraverso una ricostruzione della previsio-

³⁶ Si pensi, ad esempio, alle linee guida *Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione*, adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca con decreto ministeriale n. 5515/2017; alle linee guida *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*, adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca con decreto ministeriale n. 2519/2019.

³⁷ A. Romeo, *Autonomia scolastica e diritti fondamentali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2017, pp. 1-5.

³⁸ Ead., p. 10; M. Perini, *Educazione alla parità di genere: tra autonomia individuale, spirito repubblicano, famiglia e competenze regionali (senza dimenticare la libertà di insegnamento)*, in questa *Rivista*, 2016, pp. 150 ss.; <https://www.editorialedomani.it/giustizia/le-carriere-alias-riconoscono-un-diritto-e-non-violano-alcuna-legge-mqgiysch>.

³⁹ M. Perini, *Educazione alla parità di genere cit.*, p. 153.

ne di legge come idonea a introdurre nella scuola l'insegnamento della teoria *Gender*⁴⁰, tali iniziative regionali avevano l'obiettivo di salvaguardare il compito dei genitori, assegnato loro in via esclusiva dalla natura e consacrato dalla Costituzione, di educare i propri figli⁴¹.

Quello che nelle iniziative degli enti regionali si può cogliere, e che autorevole dottrina ha individuato, è una sostanziale "erroneità del presupposto interpretativo"⁴². È proprio questo elemento che, in verità, permette di individuare una somiglianza tra queste iniziative regionali – risalenti agli ultimi mesi del 2015 – e l'attuale campagna dell'Associazione Pro Vita e Famiglia avverso l'adozione della carriera *alias*. Infatti, l'adozione del regolamento per la carriera *alias* ben può delinarsi come forma di concreta attuazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 16, della Legge sulla Buona Scuola, poiché essa contribuisce alla realizzazione del risultato cui tale norma è preordinata: non già quello di contaminare il percorso formativo con precetti di specifiche ideologie, bensì quello di garantire le pari opportunità tra tutti gli studenti, educando alle differenze e permettendo di identificare l'aula scolastica come uno spazio adibito all'apprendimento critico⁴³.

Tornando, ora, più in generale, al principio dell'autonomia scolastica, esso – costituzionalizzato dalla previsione dell'articolo 117 comma 3 della Costituzione – si inserisce evidentemente nella più ampia disciplina del riparto di competenze tra Stato, Regioni e autonomie locali, improntata dal principio della sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione⁴⁴ e caratterizzante l'intero Titolo V.

L'articolo 1 del D.p.r. 275/1999 statuisce letteralmente che le autonomie scolastiche sono "espressioni di autonomia funzionale", intendendosi con tale locuzione che il margine di discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento all'ente è funzionale al miglior svolgimento dell'attività a cui esso è demandato⁴⁵.

La definizione del contenuto di tale potere, il cui significato giuridico non è stato dalla Costituzione espressamente delineato, è stata oggetto di importante riflessione dottrinale e giurisprudenziale⁴⁶. Per ciò che rileva ai fini del presente contributo, si ritiene di concentrare l'attenzione sulla declinazione di autonomia così come individuata dall'articolo 3 del D.p.r. 275/1999, ovvero sul c.d. potere di indirizzo politico-amministrativo riconosciuto in capo al consiglio di istituto di ciascun ente. Tale potere, infatti, si esprime tanto mediante la delineazione del piano di offerta formativa, quanto mediante la facoltà di definire la progettazione "curricolare, educativa e organizzativa" maggiormente confacente alle necessità concrete dell'istituto⁴⁷. Ed è, di fatto, questo ultimo aspetto che rileva maggiormente nella riflessione sul regolamento per la carriera *alias*, alla cui adozione provvede il consiglio d'istituto.

Infatti, se, come stabilito dall'articolo 2 del D.p.r. 275/1999, la finalità dell'autonomia scolastica è anche quella di delineare interventi, che, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli studenti, mirino a garantirne il successo formativo e lo sviluppo della persona umana, allora ben si potrà con-

40 Id.

41 Id.; F. Angelini, *La famiglia e l'istruzione*, in F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), *Le dimensioni costituzionali dell'istruzione. Atti del Convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014*, Napoli, 2014, pp. 67 ss. F. Angelini, «Generazione di adulti» cit., pp. 5-12.

42 M. Perini, *Educazione alla parità di genere cit.*, p. 154.

43 Id.; F. Angelini, «Generazione di adulti» cit., p. 4.

44 G.U. Rescigno, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Diritto pubblico, Rivista fondata da Andrea Orsi Battaglini*, pp. 32-24.

45 L. Flore, *Autonomia e organizzazione del sistema scolastico italiano*, in G. Matucci, F. Rigano (a cura di), *Costituzione e istruzione*, Milano, 2016, p. 119.

46 Ead., p. 118.

47 Ead., p. 120.

cludere che l'adozione del regolamento per la carriera *alias* rappresenta un esempio tipico di applicazione di tale previsione normativa e, dunque, di esercizio dell'autonomia da essa prevista.

È proprio in applicazioni di questo tipo, cioè, che il principio dell'autonomia scolastica mostra le sue "due facce"⁴⁸: oltre alla sua natura di valido strumento di decentramento, l'autonomia scolastica è un principio idoneo a permettere l'integrazione di componenti eterogenee ed esigenze differenti, capace di rendere possibile un'idea di "gestione sociale della scuola"⁴⁹ e di "scuola democratica" come proiezione tipica di uno Stato democratico⁵⁰.

Inoltre, ciò che emerge da un'analisi più dettagliata è che la stessa previsione di cui all'articolo 2 del D.p.r. 275/1999 appare preordinata ad offrire alla scuola una facoltà idonea a realizzare in concreto, nei suoi ambienti, la previsione di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Alla luce di quanto finora detto, cioè, la scuola, facendo uso della autonomia accordatale dall'ordinamento, adotta quelli che ritiene siano accomodamenti organizzativi necessari e, nel caso di specie, riconoscendo la possibilità di attivare presso di lei la carriera *alias*, dà prova della concreta attuazione di quell'inderogabile dovere di solidarietà sociale che, imposto dall'articolo 2 della Costituzione, si pone come *humus* fondamentale dell'intero impianto costituzionale, nonché della vita sociale stessa.

3. STOP carriera *alias*: la campagna dell'Associazione Pro Vita e Famiglia

Nel mese di dicembre 2022 l'Associazione Pro Vita e Famiglia Onlus ha dato notizia di aver provveduto a diffidare circa centocinquanta scuole superiori italiane che avevano attivato presso di loro il regolamento per la carriera *alias*, intimandogli l'immediata rimozione dello stesso⁵¹. Le accuse mosse dalla summenzionata associazione alla carriera *alias* si fondano principalmente su due differenti ordini di motivi: da un lato si ritiene che la carriera *alias*, individuata come un prodotto dell'ideologia *Gender*, sia uno strumento dannoso per la sana maturazione psico-fisica degli studenti (tanto più se minorenni); dall'altro, si evidenzia come le scuole, nella realizzazione di tale procedura, violerebbero una serie di norme prescritte dal diritto civile, amministrativo e perfino penale.

Ad un occhio esperto le preoccupazioni che animano l'iniziativa della Associazione Pro Vita e Famiglia non appaiono affatto nuove; anzi, esse ben si collocano all'interno delle valutazioni che, nel tempo, hanno circondato la riflessione giuridica sull'identità di genere, rievocandone evidentemente alcuni tratti distintivi.

Di fatti, le argomentazioni oggetto delle diffide di cui si discute, tornano a ribadire – estremizzandoli e contaminandoli di accenti di natura puramente ideologica e, talvolta, politica – due concetti già ben noti: la necessità di accertare che la volontà di esser riconosciuti secondo la propria identità di genere sia dotata di requisiti minimi di serietà, univocità e irreversibilità e la necessità di procedere al riconoscimento dell'identità di genere adottando procedure formali idonee a garantire la certezza delle relazioni giuridiche.

48 R. Calvano, *Scuola e costituzione tra autonomie e mercato*, Roma, 2019, p. 47. F. Angelini, «Generazione di adulti» cit., p. 22.

49 F. Angelini, «Generazione di adulti» cit., p. 22.

50 Ead., p. 3; J. Dewey, *Democrazia e amministrazione scolastica*, in J. Dewey, L. Borghi (a cura di), *Il mio credo pedagogico*, Firenze, 1971, p. 251.

51 <https://www.provitaefamiglia.it/blog/carriera-alias-pro-vita-famiglia-abbiamo-diffidato-150-scuole-urgenteintervento-valditara>; <https://www.provitaefamiglia.it/blog/psicologo-la-carriera-alias-e-una-deviazione-che-crea-fratture-e-conflitti>.

3.1. La presunta minaccia alla “sana maturazione psico-fisica degli studenti”

Come anticipato, la prima grande argomentazione proposta all'interno delle diffide di cui si discute è relativa alla idoneità della carriera *alias* a compromettere la sana maturazione psico-fisica degli studenti⁵².

L'associazione Pro Vita e Famiglia, infatti, ritiene che la carriera *alias* sia uno strumento pericoloso, idoneo ad incentivare e, al contempo, a banalizzare la transizione di genere⁵³.

Tale preoccupazione nasce, in primo luogo, dalla struttura dello strumento in oggetto. Infatti, per essere attivata, la carriera *alias* non richiede né una certificazione psicologica di diagnosi di disforia di genere, né altra documentazione medica che attesti un'effettiva transizione in corso. Cioè, ai fini della sua attivazione necessita esclusivamente di una dichiarazione di volontà dell'interessato (o, se minore, dei genitori dello stesso).

Questa caratteristica appare di centrale importanza nell'analisi dell'istituto almeno per due ordini di motivi.

Lo è, in primo luogo, per una questione di natura strettamente pratica: questo tratto è, in poche parole, ciò che permette alla carriera *alias* di configurarsi come un meccanismo di semplice e rapida risoluzione delle problematiche che possono emergere nei contesti didattici. In assenza di chiare disposizioni normative in materia, è proprio l'informalità di cui si caratterizza la carriera *alias* – giustificata dai suoi limitati effetti – a permetterle di essere uno strumento capace di tutelare in modo semplice ed efficace le soggettività *transgender* nei contesti d'istruzione. Laddove venisse meno questo carattere e la procedura divenisse più lunga e/o burocratizzata, sarebbe la stessa *ratio* fondante dello strumento a rimanerne travolta.

C'è, poi, un altro elemento su cui riflettere. Infatti, al di là delle questioni strettamente pratiche, alla carriera *alias*, proprio per le modalità mediante la quale essa viene attivata, può essere attribuito un valore simbolico non indifferente. Tenendo sempre presenti i limiti oggettivi degli effetti che essa è in grado di produrre e le finalità a cui è – di fatto – deputata, ciò che colpisce nell'esame della carriera *alias* è certamente che, non richiedendo alcun altro elemento per l'attivazione se non una dichiarazione di volontà del diretto interessato, si pone come strumento idoneo a permetterne la piena e concreta autodeterminazione.

Non sorprende, dunque, né che sia proprio questo l'elemento su cui si focalizza l'attenzione di quanti guardano con sospetto a tale strumento, né che essa si esprima con toni di paternalistica preoccupazione, i quali chiaramente ricalcano, certamente esagerandoli, argomenti ben noti nella più generica riflessione in materia d'identità di genere.

Per comprendere meglio la considerazione proposta e cogliere le finalità argomentative per le quali è avanzata, bisogna partire da un dato di difficile contestazione: nell'ordinamento italiano, quello volontaristico non è di certo un elemento centrale nella tutela che la legge accorda all'identità di genere. Infatti, come noto, la Legge n. 164/1982 delinea un preciso procedimento per addivenire alla rettifica di attribuzione di sesso e, vincolando tale esito ad una serie di stringenti requisiti e alla pronuncia dell'organo giurisdizionale⁵⁴, detta una disciplina che si discosta evidentemente dal *modello self-*

52 <https://www.editorialedomani.it/giustizia/le-carriere-alias-riconoscono-un-diritto-e-non-violano-alcuna-legge-mqgiysch>.

53 <https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/carriera-alias-ecco-perche-puo-danneggiare-gli-studenti-g2e0odtd>.

54 Legge n. 164/1982, articolo 1: “La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”.

determination (o *self-identification*) che un numero sempre più ampio di Stati va adottando⁵⁵.

E, anzi, quei modelli normativi che consentono il riconoscimento dell'identità di genere dei singoli esclusivamente sulla base di una loro autodichiarazione, nel nostro ordinamento, sono stati spesso oggetto di serrate critiche da parte di quella dottrina che li ricollega sistematicamente al rischio che la rettificazione di sesso si basi su una volontà estemporanea, poco concreta e stabile nel tempo, con pregiudizio della certezza delle relazioni giuridiche⁵⁶.

Sebbene sia ovvio che la carriera *alias* sia cosa ben diversa rispetto al modello *self-determination*, se si pone l'attenzione sull'unico elemento che li accomuna ben si potrà concludere che esso è anche il motivo alla base preoccupazioni che animano tanto la critica dell'una quanto dell'altro. Cioè, quello che la carriera *alias* ha in comune con tale modello normativo e che giustifica il - forse azzardato - paragone è che, come in quest'ultimo, l'unico elemento effettivamente determinante per la sua attivazione è quello volontaristico. Ed è proprio la centralità dello stesso, che in entrambi i sistemi si fa spazio e produce i suoi effetti senza la necessità di intervento di terzi, a far emergere dubbi e preoccupazioni. La possibilità di ottenere un'identità (anche se provvisoria e informale) confacente al proprio genere senza alcuna diagnosi di disforia di genere o altra prova di effettiva medicalizzazione, ma solo sulla base dell'auto percezione del proprio genere, cioè, fonda il noto timore che la stessa sia animata esclusivamente da una decisione carente di qualsiasi requisito di serietà ed univocità.

E questa è la preoccupazione che si legge nelle riflessioni di quella parte di dottrina a cui sopra si faceva cenno e, in realtà, è la stessa che emerge con forza anche in due delle pronunce più rilevanti nel nostro ordinamento in materia di identità di genere: la sentenza n. 15138/2015 della Corte di cassazione e la sentenza n. 180/2017 della Corte costituzionale⁵⁷. Non si dimentichi, infatti, che in questa

⁵⁵ Si rimanda, sul punto, a M. Van den Brink, P. Dunne, *Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis*, Luxembourg, 2018, p. 59. Si veda anche N. Palazzo, *Terre di mezzo e mine vaganti cit.*, pp. 16 ss. Si ritiene necessario, inoltre, precisare che sempre più Stati procedono all'adozione di leggi che permettono alle persone *transgender* di addivenire alla rettifica di attribuzione di sesso esclusivamente sulla base della loro volontà, valorizzandone pienamente l'autodeterminazione. A tal proposito, si evidenzia come dall'inizio 2023 sia la Finlandia che la Spagna si siano mosse in tal senso. Sul punto si vedano, rispettivamente, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/02/finland-new-gender-recognition-law-a-major-step-towards-protecting-trans-rights/> e <https://www.hrw.org/news/2023/02/16/victory-fight-gender-recognition-spain-0>. Infine, si reputa interessante rinviare a P. Cannoot, *The Limits to Gender Self-Determination in a Stereotyped Legal System: Lessons from the Belgian Gender Recognition Act*, in E. Brems, P. Cannoot, T. Moonen (eds.), *Protecting Trans Rights cit.*, pp. 11 ss., per un *focus* sull'ordinamento belga, volto a dimostrare la tesi per cui la sola adozione di modelli *self-determination* non è, di per sé, idonea a garantire *tout court* la piena tutela dei diritti fondamentali delle persone *transgender*.

⁵⁶ In tal senso si veda M.E. Ruggiano, *Il diritto all'identità di genere: preoccupazioni per la decisione della Corte costituzionale nella sentenza n. 180 del 2017*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2017; M. Cartabia, *Riflessioni in tema di eguaglianza e di non discriminazione*, in M. D'Amico, B. Randazzo (a cura di), *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Milano, 2011, p. 426; G. Grisi, *Sesso e genere: una dialettica alla ricerca di una sintesi*, in S. Anastasia, P. Gonnella (a cura di), *I paradossi del diritto. Saggio in omaggio a Eligio Resta*, Roma, 2019, pp. 116 ss.

⁵⁷ Si fa riferimento, ovviamente, alla sentenza del 20 luglio 2015 della Corte di Cassazione. In questa occasione, la Suprema Corte precisa che "il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo l'ordinamento riconoscere un *tertium genus* costituito dalla combinazione di caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla esatta differenziazione tra i generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale è necessario per il mutamento di sesso un irreversibile cambiamento dei caratteri sessuali anatomici che escluda qualsiasi ambiguità". In questa circostanza, cioè, la Corte di cassazione ha delineato l'identità di genere come una vicenda – certamente – individuale, ma si è,

occasione la Corte costituzionale letteralmente afferma che “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione”.

Tornando, ora, alle diffide redatte dall’Associazione Pro Vita e Famiglia, alla luce della disamina fin qui condotta, si deve, in primo luogo, constatare come l’argomentazione proposta richiami, estremizzandoli, timori già ben noti. In secondo luogo, però, si ritiene doveroso evidenziare l’irriducibile differenza tra la stessa e le riflessioni a cui si è fatto riferimento: infatti, l’argomentazione della carriera *alias* come minaccia alla sana maturazione psico-fisica degli studenti, priva di qualsiasi effettivo fondamento empirico, scambia riflessioni di natura giuridica con considerazioni di matrice strettamente ideologica. Di questo è una chiara evidenza il fatto che l’argomentazione si fondi sull’allarmante richiamo alla minaccia della salute, per di più di soggetti potenzialmente minorenni⁵⁸. Tale riferimento, nient’affatto casuale, sembra, piuttosto, idoneo a perpetuare, rafforzandola, quella narrazione patologizzata e patologizzante delle identità *trans* a cui già si è fatto riferimento⁵⁹. Ciò che da tale argomentazione emerge è, cioè, un’immagine della persona *transgender* come particolarmente problematica: caratterizzata da un’auto percezione del proprio genere talmente poco affidabile da poter essere messa in crisi – alla stregua della sua stabilità psico-fisica - da iniziative intraprese dall’istituto di istruzione che la stessa frequenta⁶⁰.

3.2. La (non) violazione delle norme civili, penali, amministrative

Quella della minaccia alla sana maturazione psico-fisica degli studenti non è l’unica preoccupazione che anima l’iniziativa dell’Associazione Pro Vita e Famiglia; infatti – come si anticipava –, accanto alla stessa, vi è l’argomentazione per la quale la scuola, adottando la carriera *alias*, violerebbe norme di diritto civile, amministrativo e penale.

poi, premurata di sottolineare come la stessa non possa essere considerata in modo isolato rispetto alla dimensione sociale, poiché con essa legata in profonde interazioni. La Suprema Corte, ha, quindi concluso che, per un corretto bilanciamento tra il diritto individuale (all’identità di genere) e l’interesse pubblico (alla certezza delle relazioni giuridiche) è necessario è necessario accertare che sia intervenuto un irreversibile, serio ed univoco mutamento dei caratteri sessuali secondari. La medesima posizione si coglie, poi, se possibile con ancor più forza, nelle parole della Consulta che, al paragrafo 5.2 del considerato in diritto della sentenza 13 luglio 2017 n. 180, esclude che l’elemento volontaristico possa assumere rilevanza prioritaria o esclusiva nell’accertamento dell’avvenuta transizione e conclude la sua motivazione in diritto affermando che è compito del giudice di merito accertare di volta in volta l’entità delle modificazioni intervenute sui caratteri sessuali e la loro idoneità a concorrere a determinare l’identità di genere del soggetto.

⁵⁸ Sul punto, emblematico è il seguente articolo <https://www.provitaefamiglia.it/blog/carriera-alias-de-mari-la-scuola-non-si-intrometta>. La problematicità – nonché erroneità – di questo genere di narrazione è più che evidente: si parla esclusivamente di dismorfofobia, una condizione patologica disciplinata dal DSM-5 nell’ambito del disturbo ossessivo compulsivo e dei disturbi ad esso correlati; si utilizzano soltanto termini di natura medica; l’esperienza dei giovani transgender viene delineata come il mancato superamento di una normale fase adolescenziale caratterizzata da una supposta crisi di identità, superabile, ad ogni modo, tramite un buon percorso psicoterapeutico; si ritiene, infine, che la carriera *alias* sia soltanto un altro dei molti mezzi, adottati in accordo all’ideologia *Gender*, che, facendo leva sulla loro instabilità psicologica, spingono i più giovani ad una transizione che altrimenti non intraprenderebbero.

⁵⁹ Per un approfondimento sui meccanismi con cui nell’ordinamento italiano permane una concezione e rappresentazione patologica delle identità *trans* e sulle modalità con cui ciò sia strettamente connesso alla regola binaria, si rinvia a F. Saccomandi, *Spesso non binarie cit.*

⁶⁰ <https://www.editorialedomani.it/giustizia/le-carriere-alias-riconoscono-un-diritto-e-non-violano-alcuna-legge-mqgiysch>.

Sotto questo profilo, ciò che viene prospettato all'interno delle diffide di cui si discute è che la carriera *alias* sia un atto viziato da incompetenza⁶¹. Tale vizio deriverebbe dal fatto che è, ovviamente, al di fuori dalle competenze di un ente scolastico intervenire nella modifica dei dati anagrafici degli studenti, rettificando atti di stato civile. Secondo la succitata associazione, la scuola non soltanto violerebbe la normativa di riferimento⁶², ma, nel farlo, porrebbe in essere anche una condotta ipoteticamente configurabile come penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 479 del Codice penale. Cioè, in altre parole, identificando nel registro di classe e nel registro del professore l'alunno mediante la sua identità *alias*, l'ente di istruzione rischierebbe di commettere, o di incitare, il reato di falsità ideologica in atti pubblici.

Appare perfino superfluo, in realtà, precisare come l'intero assunto di tale argomentazione sia errato. Infatti, come già più volte evidenziato, la carriera *alias* non è uno strumento mediante il quale addivenire alla rettifica del nome e del genere sull'atto di nascita: per tale finalità, piuttosto, il procedimento è quello delineato dalla legge n. 164/1982. Tramite l'adozione della carriera *alias* la scuola non opera, ovviamente, alcuna modificazione di atti di stato civile. Dunque, la carriera *alias* non è un atto viziato da incompetenza semplicemente perché con la sua adozione la scuola non agisce, appunto, al di fuori dell'ambito di sua competenza.

Per quanto riguarda, invece, la possibile configurazione del reato di cui all'articolo 479 del Codice penale, il nocciolo duro dell'argomentazione risiede nell'ormai appurata natura di atto pubblico del registro di classe e del registro del professore⁶³. Se è, appunto, indubbio che tali atti abbiano natura di atto pubblico e, dunque, siano documenti il cui contenuto gode di fede privilegiata, è necessario domandarsi a quale contenuto degli stessi l'ordinamento riconosca tale peculiare caratteristica. La risposta all'interrogativo, in vero, è offerta dalla medesima giurisprudenza alla quale l'associazione si rifà per fondare la sua argomentazione. Infatti, la Corte di cassazione ha espressamente stabilito che la natura di fede privilegiata può essere riconosciuta esclusivamente al contenuto dei registri di classe volto ad attestare i fatti avvenuti alla presenza dell'insegnante, ovvero quelli da lui posti in essere⁶⁴. Se, quindi, sicuramente il registro è idoneo ad attestare la presenza e l'assenza degli studenti, si dovrà assolutamente escludere che questo abbia un qualche valore fidefacente nell'attestazione della identità anagrafica degli stessi.

Cioè, in altri termini, in relazione all'identità degli alunni, il registro di classe – così come quello del professore – assume il ruolo pratico di associare ciascuno di essi ad un nominativo – anagrafico o *alias* che esso sia – e mai quello di accertare con qualche pretesa di veridicità tale nominativo. E ciò proprio per la *ratio* del documento di cui si discute, ovvero attestare l'attività didattica che si svolge alla presenza del pubblico ufficiale (cioè, del professore)⁶⁵.

61 <https://www.provitaefamiglia.it/blog/carriera-alias-pro-vita-famiglia-abbiamo-diffidato-150-scuole-urgente-intervento-valditara>.

62 La rettifica degli atti di stato civile è attualmente disciplinata dal D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, Titolo XI, artt. 91 ss.

63 Consolidata giurisprudenza di legittimità si esprime in tal senso. Si cita, a proposito di registro di classe, Corte di cassazione, sentenza del 11 gennaio 2010, n. 714; a proposito del registro del professore, invece, Corte di cassazione, sentenza del 4 giugno 2021, n. 34479.

64 Corte di cassazione, sentenza del 21 novembre 2019, n. 47241, paragrafo 3 del considerato in diritto, in cui la Corte stabilisce che “non può che attribuirsi natura di fede privilegiata al contenuto dei registri di classe e dei registri dei professori, oggetto delle imputazioni in esame, per ciò che concerne la provenienza dei detti documenti da insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, quindi da pubblici ufficiali, in relazione a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere da lui compiuti, come tali dovendosi qualificare, all'evidenza, le attestazioni concernenti la presenza, la frequenza degli alunni e lo svolgimento dell'attività didattica”.

65 Rete Lenford, *La legittimità della identità alias nelle scuole: faq e risposte di Rete Lenford*, 2023, p. 2, in

Allora, fintanto che l'uso dell'identità *alias* avviene conformemente alla volontà del diretto interessato e l'attività è regolamentata dall'istituto d'istruzione, la sua attivazione sarà completamente inidonea – tanto sotto il profilo soggettivo, quanto sotto quello oggettivo – ad integrare il reato di falsità ideologica in atti pubblici⁶⁶.

Ma si dirà di più. Non soltanto la carriera *alias* è uno strumento indubbiamente lecito, ma la sua adozione si configura, piuttosto, come un'azione positiva dell'amministrazione scolastica necessaria e auspicabile al fine di tutelare una pluralità di diritti fondamentali degli studenti *transgender* che, altrimenti, rimarrebbe completamente priva di garanzia concreta⁶⁷. Dunque, più che violare norme, la carriera *alias* pare porsi come un valido ed essenziale esercizio dell'autonomia scolastica idoneo a garantirne una vasta gamma⁶⁸.

Sul punto si ritiene di abbracciare la posizione di quanti, nell'esame dell'argomentazione avanzata dall'Associazione Pro Vita e Famiglia, hanno ricollegato l'introduzione della carriera *alias* ad un'applicazione estensiva del principio dell'accomodamento ragionevole⁶⁹. Tale principio, introdotto in ambito lavorativo con il decreto legislativo n. 216/2003 con lo scopo di evitare discriminazioni dei lavoratori con disabilità, è stato applicato estensivamente dalla Corte di cassazione nell'ambiente scolastico con la sentenza n. 24414/2021. In questa occasione, decidendo definitivamente un caso avente ad oggetto l'affissione nell'aula scolastica del crocifisso, le Sezioni unite hanno avuto modo di definire il ragionevole accomodamento come "il luogo del confronto", privo di fondamentalismi o dogmatismi, caratterizzato, invece, dalla flessibilità e dal bilanciamento⁷⁰. Secondo l'interpretazione che ne fornisce la Corte, l'accomodamento ragionevole "si traduce in soluzioni di mediazione" e "favorisce, insieme al raggiungimento di soluzioni concrete più eque, l'incontro e la creazione di un clima di mutuo rispetto, di condivisione e di comune appartenenza, di coesione ed intesa, particolarmente utile in uno spazio vitale di convivenza organizzata come l'aula scolastica"⁷¹.

Seguendo tale linea interpretativa, allora, apparirà senz'altro evidente che con l'adozione del regolamento per la carriera *alias*, la scuola, servendosi dello spiraglio di flessibilità apertole dall'autonomia di cui essa gode, attui proprio una decisione improntata alla ricerca di una "soluzione mite", idonea ad addivenire ad un equo bilanciamento degli interessi emergenti dal contesto di riferimento e a una pratica tutela delle istanze che caratterizzano il pluralismo tipico della vita sociale e, nello specifico, scolastica.

Appurata l'insussistenza di qualsiasi profilo giuridico idoneo a fondare l'argomentazione avanzata dall'Associazione Pro Vita e Famiglia, resta un'ultima osservazione che vale la pena formulare.

Infatti, come si anticipava, anche questo secondo argomento – come il primo sulla sana maturazione psico-fisica – non suona poi così nuovo. Sembra, piuttosto, ricalcare la nota preoccupazione che nella tutela dell'identità di genere venga meno il rispetto di norme di diritto civile, ovvero amministrativo, capaci di mantenere e garantire la certezza dei rapporti giuridici.

La necessità che la rettifica di attribuzione di sesso avvenga all'esito di un preciso procedimento,

<https://www.retelenford.it/wp-content/uploads/2023/01/FAQ-Identita-alias.pdf>;

<https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=158094>.

⁶⁶ Si rinvia a Rete Lenford, *La legittimità della identità alias nelle scuole cit.*, per un più completo approfondimento in materia.

⁶⁷ Per approfondire questo aspetto si rinvia *Supra*, al paragrafo 2.1 del presente contributo, *Solidarietà sociale, autonomia scolastica e carriera alias*.

⁶⁸ <https://www.editorialedomani.it/giustizia/le-carriere-alias-riconoscono-un-diritto-e-non-violano-alcuna-legge-mqgiysch>.

⁶⁹ <https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=158094>; <https://www.tecnicaldellascuola.it/carriera-alias-uno-strumento-che-tutela-gli-alunni-con-disforia-di-genere-perche-e-importante-per-una-scuola-inclusiva>.

⁷⁰ Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza del 9 settembre 2021 n. 24414, paragrafo 19 dei motivi della decisione.

⁷¹ Id.

idoneo a evitare l'insorgere di qualsiasi dubbio circa la stabilità e univocità delle relazioni giuridiche, emerge chiaramente nel nostro ordinamento. Si pensi, infatti, al procedimento tracciato dalla legge n. 164/1982: si tratta di un procedimento di natura giurisdizionale, nel quale è rimesso all'autorità giudiziaria il compito di accertare che il soggetto che la adisce soddisfi i plurimi requisiti imposti dall'ordinamento per addivenire alla rettifica. La solennità e formalità del procedimento, nonché l'autorità del giudice nel determinarne le sorti, sono, di fatto, preordinate a garantire che la rettifica di sesso sia l'affidabile risultato di un procedimento – ancora fortemente medico-orientato – idoneo ad accertare la serietà delle intenzioni dell'interessato e a garantire la stabilità dei rapporti giuridici coinvolti⁷².

Allora, il timore che nella tutela dell'identità di genere tale garanzia venga meno si potrà ben riscontrare nelle osservazioni di una parte di dottrina che, ribadendone l'essenzialità, ritiene che il procedimento di rettifica di attribuzione di sesso non possa subire una "degiurisdizionalizzazione"⁷³.

Tale posizione, inoltre, si legge ancora una volta tra le righe delle celebre – e già richiamata – sentenza n. 180/2017 della Corte costituzionale, con la quale, la Consulta, ribadendo l'insufficienza dell'elemento volontaristico a fondare la rettificazione anagrafica, ritiene che il procedimento giurisdizionale rappresenti la soluzione idonea a contemperare gli interessi individuali e pubblicistici che la tutela dell'identità di genere chiama in campo⁷⁴.

Quanto finora esposto, ovviamente, ha l'intento di individuare la possibile linea di pensiero sottesa all'argomentazione proposta dall'Associazione Pro Vita e Famiglia avverso la carriera *alias*. Tuttavia, anche in questo caso, è doveroso precisare come, poi, di fatto, la stessa si discosti di molto dalla riflessione giuridica in materia.

Infatti, nelle diffide redatte dalla succitata associazione si osserva l'estremizzazione di tale orientamento e, soprattutto, la natura più strettamente ideologica della posizione adottata. Quest'ultima si coglie, in particolare, per il fatto che detta posizione sembra poggiare su quella che, richiamando una definizione già utilizzata, potremmo definire una fondamentale "erroneità del presupposto interpretativo"⁷⁵. È proprio tale erroneità di fondo a guidare una ricostruzione interpretativa dell'istituto idonea

72 Sul punto si rinvia a A. Nascosi, *Profili processuali del procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso in Italia e Francia*, in questa *Rivista*, 2023, p.17 che, paragonando il procedimento giurisdizionale per la rettifica di attribuzione di sesso italiano con quello francese, evidenzia proprio il fatto che quello francese sia attualmente del tutto demedicalizzato, mentre, quello italiano, sebbene sia ormai sancita la non necessità dell'intervento chirurgico, presenta ancora un carattere strettamente legato all'aspetto medico della transizione. In tal senso, si veda anche F. Saccomandi, *Spesso non binarie cit.*, pp.11-13.

73 L. Ferraro, *Il giudice nel procedimento di rettificazione del sesso: una funzione ormai superata o ancora attuale?*, in *Questione Giustizia*, trimestrale promosso dalla magistratura democratica, p. 227. In tal senso si veda anche S. Celentano, *La Legge n. 164/1982. La rettificazione di attribuzione di sesso*, relazione presentata al Convegno di Studi Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto, Napoli, 2014.

74 Si fa riferimento, ovviamente, al paragrafo 5.2 del considerato in diritto della sentenza 180/2017, in cui la Consulta letteralmente osserva: "In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere."

75 M. Perini, *Educazione alla parità di genere cit.*, p. 154.

a rappresentarlo in maniera difforme dalla sua effettiva dimensione: tanto con riferimento ai presupposti giuridici del suo funzionamento quanto relativamente agli effetti che esso, per sua natura, è preordinato a produrre.

4. Uno sguardo al di là dei confini nazionali: l'esempio di Malta e della Norvegia. Quali prospettive future?

Come si è già anticipato, l'adozione della carriera *alias* da parte della scuola secondaria di secondo grado ha risposto ad un'evidente esigenza di inclusione che, nel tempo, si è andata delineando anche nel contesto europeo⁷⁶.

A più riprese, infatti, tanto gli organi dell'Unione Europea, quanto organizzazioni e associazioni internazionali attive in tale settore, hanno invitato gli Stati membri ad adottare misure idonee a garantire *minimum standards* di sicurezza e inclusione degli studenti *transgender*⁷⁷.

In generale, guardando all'Europa, non sorprende constatare che Malta sia stato il primo Stato e ad allinearsi concretamente a tali raccomandazioni. Infatti, nel 2015, il Ministero dell'educazione e dell'impiego ha adottato una *policy* governativa completamente dedicata alla condizione nelle scuole degli studenti *transgender*, *gender variant* e *intersex*⁷⁸.

La disciplina governativa maltese nasce con tre precisi scopi: promuovere un ambiente inclusivo, privo di qualsiasi forma di discriminazione o violenza; incoraggiare la creazione di una cultura delle differenze – di cui, ovviamente, anche quelle relative al genere fanno parte –; assicurare un ambiente scolastico che sia emotivamente, fisicamente e intellettualmente sicuro per i ragazzi *trans*, *gender variant* e *intersex*, in modo tale da garantir loro un'esperienza formativa idonea ad assicurarne il benessere e il successo negli studi⁷⁹.

Al fine di permettere la realizzazione degli obiettivi delineati, agli studenti *trans* e/o *intersex* è garantito il diritto di essere riconosciuti nell'istituto di istruzione conformemente al proprio genere: dunque, di usare il proprio nome di elezione e i propri pronomi di riferimento, di indossare un'uniforme che sia conforme al proprio genere, di utilizzare i bagni coincidenti con il proprio genere⁸⁰.

L'esistenza di una *policy* governativa che determina a priori le modalità con cui l'esperienza formativa delle identità *trans* (e, in questo caso, *intersex*) debba essere disciplinata ha degli evidenti punti di forza. Infatti, producendo i suoi effetti sull'intero territorio nazionale, vincola le scuole del medesimo ad adeguarsi a quanto stabilito, sottraendo da qualsiasi forma di loro discrezionalità la tutela in concreto dei diritti delle persone *transgender* che vengono in rilievo in tali ambienti.

Come noto, in Italia non sussiste una previsione normativa di questo tipo. Con un coraggioso slancio interpretativo potremmo ritenere che le previsioni che nel nostro ordinamento maggiormente si pongono nel solco dell'esigenza delineatasi a livello sovranazionale siano quelle contenute nei già citati decreto ministeriale n. 5515/2017 e decreto ministeriale n. 2519/2019 adottati dal Ministero

⁷⁶ Si rinvia *Supra*, al paragrafo 2.1 del presente contributo, *Solidarietà sociale, autonomia scolastica e carriera alias*.

⁷⁷ Raccomandazione CM/Rec (2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; ILGA Europe, *EU LGBTI Strategy 2020-2024 Key Eu Legislative and Policy Initiatives for LGBTI Rights in Europe and Beyond*.

⁷⁸ Ministry of Education and Employment of Malta, *Trans, Gender Variant and Intersex Students in Schools Policy*, 2015.

⁷⁹ *Id.*, pp. 5-6.

⁸⁰ UNESCO, *Out in the Open cit.*, p. 41; Ministry of Education and Employment of Malta, *Trans, Gender Variant cit.*, p. 5.

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Come già anticipato, infatti, l'adozione del regolamento per la carriera *alias* nelle scuole secondarie superiori può essere interpretato come una forma di attuazione dell'invito, in questi decreti contenuto, a creare un ambiente scolastico privo di discriminazioni e idoneo a garantire la sicurezza di tutti gli studenti.

Ovviamente, però, la differenza rispetto alla regolamentazione maltese è più che evidente: tali decreti non nascono con lo specifico intento di dettare linee guida per disciplinare l'esperienza formativa delle identità *gender non conforming*. Dunque, essi non fanno cenno alle modalità con cui, concretamente, disciplinare le questioni che le stesse pongono; in tali decreti è posta la necessità che le scuole adottino azioni positive per promuovere la piena integrazione di tutti gli studenti, ma non è specificato quali tali azioni debbano essere. Il che, se da un lato si pone nel pieno rispetto dell'autonomia di cui gli enti di istruzione godono, dall'altro, proprio per questo, rimette alla scuola la scelta discrezionale sul come intervenire: dunque, sul se adottare la carriera *alias* (e, anche, di fatto, sul come rispondere all'eventuale ricezione delle diffide di cui finora si è disquisito).

In verità, anche per questo motivo, per il momento, la carriera *alias* potrebbe apparire come un utile strumento nel nostro ordinamento. Infatti, si configura come una valida soluzione di compromesso, come una scelta di natura organizzativa effettuata dalla scuola, idonea a garantire i diritti fondamentali degli studenti e, al contempo, a riconoscerle il grado di autonomia che l'ordinamento le ha attribuito.

Nell'ambito di questa riflessione e con lo scopo di iniziare a guardare oltre la stessa, un'altra esperienza da osservare con interesse è, a parere di chi scrive, quella della Norvegia.

Il *Norwegian Gender Recognition Act* permette alle persone tra i sei e i sedici anni di procedere alla rettifica anagrafica del genere in forza della loro sola dichiarazione di volontà e del consenso dei genitori⁸¹. La scelta di consentire ai bambini di sei anni di accedere alla procedura in oggetto non è affatto casuale: essa, piuttosto, è preordinata a consentire agli stessi di iniziare il percorso formativo essendo già addivenuti alla rettifica anagrafica di nome e genere⁸². Così, permettendo agli interessati di addivenire alla rettifica anagrafica in età prescolastica, di fatto, la legge elimina a monte qualsiasi problema pratico relativo alla loro identificazione nell'istituto di istruzione.

Ovviamente, è palese come l'esperienza norvegese sia estremamente lontana da quella italiana. Nonostante ciò, si ritiene che guardando ad essa sia possibile sviluppare un'interessante riflessione.

Infatti, la Norvegia dimostra che, a prescindere dal modello normativo adottato dallo Stato per la rettifica anagrafica di genere e nome, la condizione delle persone *transgender* all'interno degli enti di istruzione pone una serie di complesse problematiche, non trascurabili, difficili da gestire e risolvere per ragioni insite nella struttura stessa di tali enti. Ciò che rileva è, cioè, il carattere eteronormativo degli stessi, capace di impattare direttamente sull'effettiva tutela del diritto allo studio delle

81 Più precisamente, la legge norvegese permette alle persone che abbiano compiuto il sesto anno di età di domandare la rettifica anagrafica del sesso. La richiesta del minore deve essere presentata da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso e, laddove taluno di essi non presti il proprio consenso, è competenza dell'autorità giudiziaria verificare se la decisione di addivenire alla rettifica di attribuzione di sesso sia nel *best interest* del minore e, nel caso, autorizzarla. Inizialmente, durante la discussione relativa al disegno di legge che ha portato all'adozione del *Norwegian Gender Recognition Act*, era stato proposto di indicare quale requisito anagrafico per procedere alla rettifica anagrafica l'età di sette anni. Tuttavia, il legislatore norvegese ha ritenuto più opportuno individuarlo nell'età di sei anni per permettere ai minori *gender variant* di addivenire alla rettifica prima dell'inizio del percorso scolastico. Per approfondire ulteriormente la tematica si rinvia a A. Sørli, *The Insufficiency cit.*, p. 74; F. R. Hartline, *Assessing Norway's Gender Recognition Act of 2016: Analysing Personal Experience of Legal Gender Change in International Journal of Gender, Sexuality and Law*, 2020, p. 197.

82 A. Sørli, *The Insufficiency cit.*, p. 81.

persone con identità di genere non conforme⁸³.

Cioè, anche negli ordinamenti in cui, per antonomasia, la sensibilità della collettività in materia ha raggiunto un profondo livello di affermazione, ben rappresentato da leggi capaci di garantire pienamente l'autodeterminazione delle persone *transgender*, la struttura binaria e eteronormativa del vivere sociale tradisce la sua presenza, dispiegando irrimediabilmente i suoi effetti⁸⁴. Lo fa anche negli enti di istruzione: e, allora, anche laddove non si pongano particolari questioni per quanto riguarda l'individuazione degli studenti sulla base del nome di elezione e del genere, si osserveranno una serie di altre problematiche pratiche, capaci di incidere comunque sull'effettiva tutela dei diritti dei soggetti considerati. Sono problematiche, se possibile, connotate da un carattere ancor più pratico e tangibile rispetto a quelle relative all'uso del nome, afferenti, ad esempio, all'utilizzo del bagno o degli spogliatoi⁸⁵. Problemi, cioè, come si diceva, direttamente derivanti dalle caratteristiche strutturali della scuola, pensata e costruita per esser abitata da persone chiaramente individuate come maschi o come femmine.

Quanto finora detto serve a riflettere sulla fase che ha raggiunto il nostro ordinamento nella tutela dei diritti degli studenti *gender non conforming*. Ben si potrà concludere, cioè, che la possibilità data agli studenti di essere individuati esclusivamente sulla base del loro nome di elezione e del loro genere non è affatto un punto di arrivo, bensì esclusivamente un primo passo verso l'effettiva tutela del loro diritto allo studio (oltreché della loro identità di genere).

Dunque, sebbene la carriera *alias* sia indubbiamente uno strumento di natura informale, caratterizzato da limiti e certamente perfezionabile, è innegabile che il suo impiego nelle scuole italiane svolga una funzione quantomai rilevante. Infatti, in un ordinamento come quello italiano, ben distante dai modelli normativi adottati dagli Stati a cui finora si è fatto riferimento, il regolamento per la carriera *alias* ha permesso di compiere un primo fondamentale passo verso il riconoscimento delle soggettività *T* nei luoghi di istruzione. Come già si è avuto modo di osservare, cioè, l'utilizzo della carriera *alias* ha permesso l'apertura, per la prima volta, della scuola alle identità di genere non conformi, dimostrando, certamente, una maturata consapevolezza delle medesime⁸⁶.

A quanto appena detto si collega, infine, un ultimo aspetto.

Configurandosi come uno strumento necessario per una prima forma di inclusione delle istanze che caratterizzano l'esperienza formativa delle persone *transgender*, la carriera *alias* aiuta a realizzare anche un'altra esigenza nascente dal contesto europeo: quella di educare alle differenze, creando una comunità basata sul pluralismo, sulla tolleranza e integrazione reciproca.

Un risultato, questo, che la carriera *alias*, in quanto soluzione di compromesso, può aiutare a raggiungere, identificandosi come un esempio di quello che, citando ancora una volta la sentenza 24414/2021, la Cassazione ha definito "l'incontro e la creazione di un clima di mutuo rispetto, di condivisione e di comune appartenenza, di coesione e di intesa, particolarmente utile in uno spazio vitale di co-vivenza organizzata come l'aula scolastica"⁸⁷.

83 Sul punto è davvero illuminante ed esaustiva la riflessione di A. Sørlie, *The Insufficiency cit.*, pp. 82-94.

84 Ciò che opera è, per dirla con Wittig, la "*straight mind*", l'eterosessualità obbligatoria, dove il concetto di eterosessualità, ovviamente, non sta ad indicare l'orientamento sessuale in quanto tale, quanto, piuttosto, la norma sociale che esso sottende e che si lega strettamente al binarismo di genere. M. Wittig, *The Straight Mind and Other Essays*, Boston, 1992.

85 Ead., pp. 85-90.

86 Per un'analisi più approfondita del punto si rinvia *Supra*, paragrafo 2.1 del presente contributo, *Solidarietà sociale, autonomia scolastica e carriera alias*.

87 Corte di cassazione, sentenza n. 24414/2021, paragrafo 19 dei motivi della decisione.

5. Valutazioni conclusive

La disamina fin qui condotta ha voluto analizzare in chiave critica, e senza alcuna pretesa di esaustività, l'accesso dibattito pubblico che, da qualche mese a questa parte, circonda la carriera *alias*. L'obiettivo primo del contributo, infatti, è stato quello di ricomporre le principali posizioni che animano tale dibattito, illuminando le possibili implicazioni giuridiche delle medesime.

Ciò che la riflessione condotta restituisce è, a parere di chi scrive, la prova concreta che le problematiche giuridiche connesse all'identità di genere vanno ben oltre il semplice riconoscimento della stessa. Il dibattito sulla carriera *alias*, cioè, ci impone di riflettere concretamente su un dato pratico, oggettivo ed inevitabile: l'ordine binario che dà forma al sistema giuridico e sociale che abitiamo comporta che le esistenze *transgender* pongano delle complesse questioni giuridiche non solo all'atto del loro riconoscimento legale, bensì in ogni sfera della loro vita sociale e personale⁸⁸. L'iniziativa dell'Associazione Pro Vita e Famiglia, quindi, ci chiede di aprire gli occhi su una realtà complessa, quella scolastica, che diviene fertile terreno sul quale osservare l'operare pratico di questo meccanismo.

La produzione scientifica estera in materia, più volte richiamata nel corso del contributo, riflette la rilevanza di questo dato e la maggiore attenzione che, oltre i confini nazionali, ad esso si presta. L'analisi del caso norvegese, ad esempio, ci permette di osservare in concreto come la struttura eteronormativa della società renda pressoché inevitabile l'insorgere di problematiche di natura giuridica nei contesti istituzionali in cui si svolge la vita delle persone *transgender*, a prescindere dalle modalità con cui la legge nazionale permetta loro di addivenire alla rettificazione anagrafica.

Inoltre, come si è potuto constatare, guardare all'esperienza di uno Stato come la Norvegia permette sia di riflettere più approfonditamente sull'ordinamento italiano, sia di elaborare, a partire dall'osservazione dell'esperienza altrui, strumenti con cui far fronte a problematiche che, presto o tardi, lo riguarderanno. Ed in effetti, potremmo dire che questa è la seconda lezione che la *querelle* sull'identità *alias* ci svela: in realtà, tali problematiche già ci riguardano.

Per meglio spiegare il punto di arrivo del ragionamento che si sta proponendo, si ritiene interessante fare un ulteriore esempio pratico, questa volta guardando oltreoceano. Era, infatti, il maggio del 2019 quando si concludeva di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti il caso *Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al.*: un caso iniziato due anni prima e avente ad oggetto il difficile bilanciamento tra il diritto all'identità di genere e il diritto alla *privacy* nel contesto scolastico. Nello specifico, la vicenda giudiziaria prendeva le mosse dal ricorso proposto da uno studente *cisgender* di una *High School* della Pennsylvania, il quale riteneva che l'aver condiviso lo spazio dello spogliatoio con un compagno *transgender* avesse gravemente leso il suo diritto alla *privacy*.

Rinviando ad altre sedi per un approfondito studio di tale caso⁸⁹, lo si è proposto per sviluppare un'ultima riflessione. Infatti, nel 2019, mentre tale caso si concludeva negli USA, nel nostro Stato l'esperienza degli studenti *transgender* era ben lontana dal clamore mediatico che oggi, ad inizio 2023, la circonda. Eppure, al di là della superficie, nella dimensione sotterranea che caratterizza tutte le soggettività che si sottraggono con dissidenza ai rapporti di potere tipici del binarismo, tale esperienza si svolgeva nel medesimo modo in cui si svolge oggi. Essa, di fatti, poneva le stesse problematiche pratiche ed era caratterizzata dagli stessi drammatici rischi di ostracismo e violenza.

Allora, è proprio ponendosi in questa prospettiva che si può leggere l'attuale dibattito sulla carriera *alias* come un'importante occasione per instaurare, a livello nazionale, una profonda riflessione

⁸⁸ F. Saccomandi, *Spesso non binarie cit.*, p. 5 e p. 21.

⁸⁹ Si rinvia a M. Di Bari, *Il diritto all'identità di genere inizia al liceo. Una riflessione sul caso Joel Doe et Al. v. Boyertown Areas School District at Al.*, in questa *Rivista*, 2019, per una dettagliata ricostruzione del caso di cui si discute.

sulla condizione *trans* negli enti di istruzione. Potremmo dire che l'iniziativa dell'Associazione Pro Vita e Famiglia, seppur nella sua indubbia problematicità, abbia fornito agli studiosi del tema l'occasione per aprire un effettivo dibattito sul punto e, laddove essa non si arrestasse al mero invio di lettere di diffida, potrebbe fornire la stessa preziosa occasione anche alla giurisprudenza (la quale, da sempre, è stata la vera fautrice della disciplina sull'identità di genere nel nostro ordinamento).

Al di là della riflessione scientifica sul punto, infatti, emerge chiaramente la necessità che sia l'attenzione delle istituzioni statali a posarsi sulle dinamiche che caratterizzano l'esperienza sociale delle persone *gender non conforming*. In tal senso si porrebbe l'auspicata – e necessaria – iniziativa del legislatore, volta a modificare, integrandola delle istanze ad oggi emergenti dal contesto sociale di riferimento, una legge risalente ormai a quarantuno anni fa. Ma in verità, senza guardare troppo in là, in tal senso si porrebbe anche l'adozione di specifiche linee guida ministeriali su come disciplinare l'esperienza *trans* negli enti di istruzione.

Perché tutto ciò abbia anche solo la possibilità di avvenire, però, dovrebbe cambiare l'assunto principale alla base dell'intero dibattito pubblico in materia di identità di genere: la sua natura è giuridica e sociale, nient'affatto ideologica.

Per addivenire a questo risultato, raccogliendo l'insegnamento di Foucault, è necessario guardare alle condizioni concrete che caratterizzano la vita dei diretti interessati, dar voce alle persone che quotidianamente esperiscono sulla loro pelle i meccanismi di cui finora si è parlato, cioè, "a tutti coloro che, in ogni luogo della società [...] fanno della loro estraneità la possibilità di andare al di là della logica del bio-potere"⁹⁰.

Fino a che ciò non avverrà assisteremo alla completa snaturalizzazione della discussione pubblica in materia di identità di genere, di cui l'iniziativa dell'Associazione Pro Vita e Famiglia è solo il più recente degli esempi⁹¹. Una discussione, questa, che avendo ad oggetto diritti fondamentali, dovrebbe essere impostata secondo termini di tutela, garanzia e bilanciamento di interessi, piuttosto che nei termini di una battaglia ideologica.

⁹⁰ A. Santambrogio, *Introduzione alla sociologia*, Bari, 2008, p. 218.

⁹¹ Un altro esempio di ciò è, indubbiamente, il dibattito che appena due anni fa circondava l'approvazione del disegno di legge "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità" (c.d. DDL Zan) e, più nello specifico, l'annosa definizione di identità di genere di cui all'articolo 1 lettera d dello stesso. Non è certo un caso, infatti, che i toni dell'odierna discussione in materia di carriera *alias* ricordino profondamente quelli di tale dibattito. Per approfondire quest'ultimo si rinvia a I. F. Cortés, *Il DDL Zan e il nodo dell'identità di genere*, in questa *Rivista*, 2021, n. 2, pp. 37 ss.